



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 20/11/2013



INDICE

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 4 |
| ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI | 4 |
| ART. 3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI..... | 5 |
| ART. 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI..... | 5 |
| ART. 5. SOGGETTO ATTIVO..... | 6 |
| TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI | 8 |
| ART. 6. PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO..... | 8 |
| ART. 7. SOGGETTI PASSIVI | 8 |
| ART. 8. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI | 9 |
| ART. 9. ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO | 10 |
| ART. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO | 10 |
| ART. 11. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI..... | 13 |
| TITOLO III – TARIFFE..... | 14 |
| ART. 12. COSTO DI GESTIONE | 14 |
| ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA..... | 14 |
| ART. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA..... | 15 |
| ART. 15. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO | 15 |
| ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE..... | 15 |
| ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE | 16 |
| ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE..... | 17 |
| ART. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE | 17 |
| ART. 20. SCUOLE STATALI | 18 |
| ART. 21. TRIBUTO GIORNALIERO | 18 |
| ART. 22. TRIBUTO PROVINCIALE | 19 |
| TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI | 20 |
| ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE..... | 20 |
| ART. 24. RIDUZIONI PER IL RECUPERO | 20 |
| ART. 25. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO | 21 |
| ART. 26. AGEVOLAZIONI..... | 21 |
| ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI. | 22 |
| TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI..... | 23 |
| ART. 28. PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE | 23 |
| ART. 29. ALIQUOTE..... | 23 |
| TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | 24 |
| ART. 30. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | 24 |
| ART. 31. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE..... | 24 |
| ART. 32. POTERI DEL COMUNE | 26 |
| ART. 33. ACCERTAMENTO | 27 |
| ART. 34. SANZIONI..... | 27 |
| ART. 35. RISCOSSIONE | 28 |
| ART. 36. INTERESSI | 29 |
| ART. 37. RIMBORSI | 29 |
| ART. 38. SOMME DI MODESTO AMMONTARE..... | 29 |
| ART. 39. CONTENZIOSO | 30 |
| TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | 31 |



| | |
|--|-----------|
| ART. 40. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI | 31 |
| ART. 41. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO | 31 |
| ART. 42. DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 31 |
| ART. 43. DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013..... | 31 |
| ALLEGATO A | 32 |
| ALLEGATO B..... | 35 |
| ALLEGATO C..... | 36 |
| ALLEGATO D | 43 |



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «**rifiuto**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;



e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono **assimilati** ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi *diversi dalla civile abitazione*, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;



b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1°



gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione



TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il **possesso**, l'**occupazione** o la **detenzione**, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di **locali** o di **aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati**.

2. Si intendono per:

a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;

d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono **escluse** dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.



3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che **non possono produrre rifiuti** o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari non utilizzabili in quanto inagibili e inabitabili. L'inagibilità e l'inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, staticamente compromesso) e non superabile con lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

b) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ed altri locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori ;

e) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

h) terrazze e balconi;



i) le unità immobiliari e/o i locali sopraelevati in costruzione o non ultimati privi di infissi, allacci ai pubblici servizi e di mobili;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle **utenze non domestiche** non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. **Non sono** in particolare, **soggette a tariffa**:

a) le superfici adibite all'**allevamento** di animali;

b) le superfici **agricole produttive** di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle **strutture sanitarie pubbliche e private** adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di visita e medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

d) le superfici di **lavanderie e tintorie** effettivamente occupate da macchine per il lavaggio dei capi;



- e) le superfici di **officine** per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto, effettivamente occupate da ponti o fosse destinate alla manutenzione dei veicoli, al cambio dell'olio o alla sostituzione delle batterie;
- f) le superfici di **autocarrozzerie e verniciatori** in genere occupate da cabine forno e banchi di trazione;
- g) le superfici di **officine meccaniche, officine di carpenteria metallica** effettivamente occupate da macchinari di produzione o comunque l'area destinata in senso stretto alla lavorazione;
- h) le superfici delle sale di lavorazione tipografica (composizione e stampa) e la superficie della sala di sviluppo e stampa (per **tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici**);
- i) le superfici di **stabilimenti industriali** destinate stabilmente alla lavorazione e produzione industriale, sempre che i rifiuti prodotti non siano stati assimilati agli urbani. Restano comunque assoggettati a tassazione piena, in base alla categoria di appartenenza, i locali e le superfici degli stabilimenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (pure se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), anche se dette superfici siano ubicate all'interno degli stessi locali dove si svolge l'attività produttiva.
- l) Le superfici dei **distributori di carburanti**, quali:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
 - i parcheggi gratuiti ad uso dei clienti;
- m) le superfici destinate all'attività di **macellazione e di lavorazione delle carni** (va computata, invece, la superficie delle restanti parti della macelleria, ossia l'area destinata alla vendita, i locali adibiti ai servizi (spogliatoi, servizi igienici, ecc.), eventuale deposito o cantina);
- n) le superfici di **centri estetici** utilizzate come sauna e in via esclusiva per le cerette;
- o) le superfici delle **parrucchiere** utilizzate per la preparazione di tinture, di polveri decoloranti, di prodotti per permanenti e comunque di qualsiasi altro materiale classificato come rifiuto speciale.

3. L'elencazione delle attività di cui al comma 2 ha carattere esemplificativo. Per situazioni in essa non contemplate, si fa ricorso a criteri di analogia.

4. Nel caso in cui non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati, a causa delle particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività o perché le operazioni non sono esattamente localizzate, si applicano le seguenti percentuali di detassazione:



| ATTIVITÀ | % DETASSAZIONE |
|--|----------------|
| Falegnamerie | 20% |
| Autocarrozzerie | 50% |
| Autofficine meccaniche | 50% |
| Elettrauto | 50% |
| Distributori di carburante | 20% |
| Lavanderie | 10% |
| Verniciatura | 50% |
| Galvanotecnici | 50% |
| Fonderie | 50% |
| Laboratori fotografici, eliografie | 10% |
| Moto riparatori, Gommisti | 50% |
| Gabinetti medici, dentistici, radiologici, odontotecnici | 10% |
| Laboratori di analisi, farmaceutici | 10% |
| Autoservizi, Autolavaggi, Autorimesse | 15% |
| Pelletterie, Zincaturifici | 15% |
| Carpenteria metallica | 15% |
| Tipografie, stamperie, incisioni | 20% |
| Marmisti, vetrerie | 15% |
| Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco | 20% |

5. Per beneficiare della detassazione, i produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi debbono allegare alla denuncia la seguente documentazione:



- Contratto stipulato con la ditta incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e/o assimilati;
- Documentazione dalla quale risultino i quantitativi smaltiti suddivisi per qualità del rifiuto, la specifica attività svolta, l'articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
- Fatture quietanzate dimostranti l'avvenuta prestazione.
- Planimetria con l'indicazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali;

6. La documentazione sopra elencata, per i primi due punti, dovrà essere presentata ogni anno con riferimento all'anno precedente.

Il beneficiario dovrà presentare apposita richiesta da rinnovarsi ogni anno mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiarano il permanere delle condizioni che danno diritto alle riduzioni di cui trattasi.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. **Avenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali** relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari **all'ottanta per cento della superficie catastale**, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.



TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base dei costi del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.



Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.



2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente nel caso in cui qualche componente del nucleo familiare sia stabilmente domiciliato in luogo diverso per più di 8 mesi all'anno. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza:

| Superficie | Numero componenti del nucleo familiare |
|-------------------|---|
| Fino a 100 mq | 1 |
| Da 101 a 200 mq | 2 |
| Da 201 a 300 mq | 3 |
| Da 301 a 400 mq | 4 |
| Da 401 a 500 mq | 5 |
| Oltre 501 mq | 6 o più |

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di altre utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in



Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti (vedi allegato C)

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.



6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.



Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.



TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25 %; a condizione che il soggetto non vi abbia posto ivi la propria residenza o che possa in tal caso fornire idonea documentazione di essere stabilmente domiciliato in luogo diverso.

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %; in caso di dimora il soggetto deve caso fornire idonea documentazione comprovante.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate, a pena di decadenza, e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 vengono concesse a condizione che il soggetto dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il **compostaggio dei propri scarti organici** ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «**recupero**» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.



3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 80% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche). Quindi nel caso di produzione di imballaggi e rifiuti assimilati agli urbani destinati al recupero l'indice KD (coefficiente di produzione rifiuti) viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti avviati al recupero, fino ad un tetto massimo dell'80%. Per ottenere la riduzione è necessario presentare ad AMIA un'istanza in carta intestata entro e non oltre il 31 MAGGIO dell'anno successivo,

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 Dicembre di ogni anno, nel quale deve essere riepilogata la quantità e la tipologia dei rifiuti avviati al recupero, allegando le fotocopie della "4° copia" dei formulari e l'attestazione di "avvio al recupero" rilasciata dal soggetto autorizzato al recupero dei rifiuti stessi. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino;

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26. Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Ristoranti con più di 200 mq : riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

b) Bar con più di 100 mq: riduzione del 40% nella parte fissa e nella parte variabile;

c) Mobilifici con più di 1000 mq: riduzione del 40% nella parte fissa e nella parte variabile;

d) Falegnameria con più di 500 mq: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.



Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Così nel caso in cui si applicassero due riduzioni al 30%, la riduzione complessiva non è del 60%, ma del 49% , perché l'applicazione della prima equivale a moltiplicare la somma base per $(1-30\%) = 0,7$, cosicché l'ulteriore moltiplicazione per 0,7 dà luogo appunto ad una riduzione complessiva del $0,7 \times 0,7 = 0,49$.



TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 28. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti (in €/mq).
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 29. Aliquote.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.



TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, A PENA DI DECADENZA, entro 60 giorni e comunque non oltre il 31 Dicembre, dal verificarsi dei seguenti presupposti:

- inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione di immobili;
- variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
- per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare;
- verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;



- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
- cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione.

2. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti, il tributo è dovuto fino a 60 giorni prima della data di presentazione della dichiarazione, salvo che per lo stesso immobile l'obbligazione tributaria sia già stata assolta da un altro contribuente.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso di variazione o cessazione la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione redatta su apposito modello predisposto dal Comune, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- g) i componenti del nucleo familiare, per le utenze domestiche non residenti nel Comune di Arzana, ovvero per le utenze domestiche residenti nel Comune di Arzana qualora qualche componente del nucleo familiare sia stabilmente domiciliato in luogo diverso per più di 10 mesi all'anno;

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);



- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) i componenti del nucleo familiare, per le utenze domestiche non residenti nel Comune di Arzana, ovvero per le utenze domestiche residenti nel Comune di Arzana qualora qualche componente del nucleo familiare sia stabilmente domiciliato in luogo diverso per più di 10 mesi all'anno;

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante o da altra persona autorizzata e munita di apposita delega, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. Come la dichiarazione, anche l'accertamento definitivo è assistito dal principio di tacita conferma (art. 70, comma 2, D.Lgs 15/11/1993, n. 507), nel senso che né ulteriori dichiarazioni, né ulteriori accertamenti sono necessari se non sono mutate le condizioni dell'imposizione. Esso pertanto, se è divenuto definitivo, legittima l'iscrizione a ruolo anche per gli esercizi successivi, fino a quando il contribuente non presenta una denuncia di variazione o di cessazione.

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di



servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 33. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino ad un massimo di 20 rate, oltre agli interessi di cui all'articolo 37, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Generale delle Entrate al quale si rimanda. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.



2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
8. L'Entità della sanzione dovrà essere determinata dal funzionario responsabile del tributo tenendo conto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997.

Art. 35. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, **inviti di pagamento** che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro



rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 34.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.



Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.



TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a patire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – T.A.R.S.U. -.

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 43. Disposizioni per l'anno 2013

1. Per il solo anno 2013 il tributo deve essere pagato in 4 rate scadenti nei mesi di Dicembre, Febbraio, Maggio, Agosto, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza prevista per la seconda rata.
5. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi.



ALLEGATO A

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;



- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#):

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,



- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



ALLEGATO B
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

| <i>Categoria</i> | <i>Categoria di attività economica</i> |
|------------------|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini |
| 5 | Alberghi con ristorante |
| 6 | Alberghi senza ristorante |
| 7 | Case di cura e riposo |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 9 | Banche ed Istituti di credito |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie |
| 17 | Bar,caffè, pasticceria |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| 21 | Discoteche, night-club |



ALLEGATO C

TABELLA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLE CORRISPONDENTI CATEGORIE

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARES sotto i 5000 abitanti:

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del pre-obbligo pubbliche
Scuole del pre-obbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro
Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Classe 2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine



Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Classe 3- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 4 - Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta
Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravan ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 5 - Alberghi con ristorante

Classe 6 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Classe 7 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri



Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 8 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Studi legali

Studi tecnici

Studi ragioneria

Studi sanitari

Studi privati

Uffici in genere

Autoscuole

Laboratori di analisi

Agenzie di viaggio

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private - servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 9 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito

Istituti assicurativi pubblici

Istituti assicurativi privati

Istituti finanziari pubblici

Istituti finanziari privati

Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie

Cartolerie

Bazar

Abbigliamento

Pelletterie

Pelliccerie

Elettrodomestici

Materiale elettrico

Apparecchi radio tv

Articoli casalinghi

Giocattoli

Colori e vernici

Articoli sportivi



Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Locali e aree mercati beni non alimentari
Banchi di beni non alimentari
Aree scoperte in uso

Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere



Elettricista

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Falegnamerie

Legatorie

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

Parrucchieri e barbieri

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Aree scoperte in uso

Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine

Carrozzerie

Elettrauto

Officine in genere

Gommista

Aree scoperte in uso

Classe 14 - Attività industriali con capannoni di produzione

Attività industriali con capannoni

Macello

Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Agricoltori di produzione

Orafo

Cantine sociali

Gelaterie produzione

Pasticcerie produzione

Bar gelaterie produzione

Bar pasticcerie produzione

Classe 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self service

Pizzerie

Tavole calde

Agriturismo

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione



Mense popolari

Refettori in genere

Mense

Birrerie

Osterie senza cucina

Hamburgerie

Aree scoperte in uso

Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria

Bar

Caffè

Bar pasticcerie somministrazione e vendita

Bar gelaterie somministrazione e vendita

Gelaterie somministrazione e vendita

Pasticcerie somministrazione e vendita

Aree scoperte in uso

Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolciumi in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori



Locali vendita serre

Classe 21 - Discoteche, night

Night club

Ritrovi notturni con bar ristoro

Club privati con bar ristoro



ALLEGATO D

COEFFICIENTI

Tabella 1 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

| Comuni con popolazione < 5.000 abitanti | | | |
|---|---|---------------|------------|
| Numero componenti del nucleo familiare | Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare | | |
| | Nord | Centro | Sud |
| 1 | 0,84 | 0,82 | 0,75 |
| 2 | 0,98 | 0,92 | 0,88 |
| 3 | 1,08 | 1,03 | 1,00 |
| 4 | 1,16 | 1,10 | 1,08 |
| 5 | 1,24 | 1,17 | 1,11 |
| 6 o più | 1,30 | 1,21 | |

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT.

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

| Comuni | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Numero componenti del nucleo familiare | Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare | | |
| | minimo | massimo | medio |
| 1 | 0,6 | 1 | 0,8 |
| 2 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| 3 | 1,8 | 2,3 | 2 |
| 4 | 2,2 | 3 | 2,6 |
| 5 | 2,9 | 3,6 | 3,2 |
| 6 o più | 3,4 | 4,1 | 3,7 |



Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

| Attività per comuni fino a 5000 abitanti | | Kc Coefficiente potenziale produzione | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
| | | Nord | | Centro | | Sud | |
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,32 | 0,51 | 0,34 | 0,66 | 0,29 | 0,52 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,67 | 0,80 | 0,70 | 0,85 | 0,44 | 0,74 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,38 | 0,63 | 0,43 | 0,62 | 0,66 | 0,75 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,30 | 0,43 | 0,23 | 0,49 | 0,34 | 0,52 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1,07 | 1,33 | 1,02 | 1,49 | 1,01 | 1,55 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,80 | 0,91 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 0,99 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,95 | 1,00 | 0,93 | 0,96 | 0,89 | 1,20 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,00 | 1,13 | 0,76 | 1,09 | 0,90 | 1,05 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 0,55 | 0,58 | 0,48 | 0,53 | 0,44 | 0,63 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,87 | 1,11 | 0,86 | 1,10 | 0,94 | 1,16 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,07 | 1,52 | 0,86 | 1,20 | 1,02 | 1,52 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,72 | 1,04 | 0,68 | 1,00 | 0,78 | 1,06 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,92 | 1,16 | 0,92 | 1,19 | 0,91 | 1,45 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,43 | 0,91 | 0,42 | 0,88 | 0,41 | 0,86 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55 | 1,09 | 0,53 | 1,00 | 0,67 | 0,95 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 4,84 | 7,42 | 5,01 | 9,29 | 5,54 | 8,18 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 3,64 | 6,28 | 3,83 | 7,23 | 4,38 | 6,32 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,76 | 2,38 | 1,91 | 2,66 | 0,57 | 2,80 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54 | 2,61 | 1,13 | 2,39 | 2,14 | 3,02 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 6,06 | 10,44 | 6,58 | 10,89 | 0,34 | 10,88 |
| 21 | Discoteche, night club | 1,04 | 1,64 | 1,00 | 1,58 | 1,02 | 1,75 |

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Tabella 4 - Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

| Attività per comuni fino a 5000 abitanti | | Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno | | | | | |
|--|---|---|------|--------|------|------|------|
| | | Nord | | Centro | | Sud | |
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,60 | 4,20 | 2,93 | 5,62 | 2,54 | 4,55 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 5,51 | 6,55 | 5,95 | 7,20 | 3,83 | 6,50 |



| | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3 | Stabilimenti balneari | 3,11 | 5,20 | 3,65 | 5,31 | 5,80 | 6,64 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 2,50 | 3,55 | 1,95 | 4,16 | 2,97 | 4,55 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 8,79 | 10,93 | 8,66 | 12,65 | 8,91 | 13,64 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 6,55 | 7,49 | 5,52 | 7,23 | 7,51 | 8,70 |
| 7 | Case di cura e riposo | 7,82 | 8,19 | 7,88 | 8,20 | 7,80 | 10,54 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 8,21 | 9,30 | 6,48 | 9,25 | 7,89 | 9,26 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 4,50 | 4,78 | 4,10 | 4,52 | 3,90 | 5,51 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 7,11 | 9,12 | 7,28 | 9,38 | 8,24 | 10,21 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 8,80 | 12,45 | 7,31 | 10,19 | 8,98 | 13,34 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 5,90 | 8,50 | 5,75 | 8,54 | 6,85 | 9,34 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 7,55 | 9,48 | 7,82 | 10,10 | 7,98 | 12,75 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3,50 | 7,50 | 3,57 | 7,50 | 3,62 | 7,53 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,50 | 8,92 | 4,47 | 8,52 | 5,91 | 8,34 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 39,67 | 60,88 | 42,56 | 78,93 | 48,74 | 71,99 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 29,82 | 51,47 | 32,52 | 62,31 | 38,50 | 55,61 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 14,43 | 19,55 | 16,20 | 22,57 | 5,00 | 24,68 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 12,59 | 21,41 | 9,60 | 20,35 | 18,80 | 26,55 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 49,72 | 85,60 | 55,94 | 92,55 | 3,00 | 95,75 |
| 21 | Discoteche, night club | 8,56 | 13,45 | 8,51 | 13,42 | 8,95 | 15,43 |